

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero.
turismo)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1953

(1^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera » (157) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

TARTUFOLI, *relatore* Pag. 3

« Modificazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali » (164) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* 1, 2
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 2
MOLINELLI 2
TARTUFOLI 2

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Carmagnola, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori, Tartufoli, Turani e Turchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Battista.

AMIGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali » (164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)1^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, è limitato, fra i materiali indicati nel suddetto decreto-legge, a quelli di particolare interesse per l'economia nazionale determinati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Il decreto predetto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Questo provvedimento si ricollega al decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito in legge nel marzo dello stesso anno.

L'articolo 3 di quel decreto-legge stabiliva che chiunque detiene per fini inerenti ad attività industriali o commerciali determinate merci indicate in una tabella allegata, deve tenerne un registro di carico e scarico. Essendo mutata la situazione, le categorie interessate domandano di essere sollevate da questo obbligo di registrazione che comporta l'opera di uno o più impiegati.

Si dispone quindi, con l'articolo unico del disegno di legge in esame, che l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, è limitata ai materiali di particolare interesse per l'economia nazionale, determinati con decreto del Ministro dell'industria e commercio.

MOLINELLI. Noi ci pronunciammo contro il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, e quindi non possiamo che essere favorevoli alla limitazione degli obblighi contemplati da quel provvedimento. Vorremmo però che si trattasse veramente di una limitazione, perchè, dal momento che nell'articolo unico del disegno di legge in esame si stabilisce che i materiali per cui è obbligatoria la tenuta del registro saranno determinati con decreto del Ministro dell'industria, non è da escludere l'ipotesi che con questo decreto del Ministro si introducano anche altri materiali oltre quelli contemplati dalla tabella allegata al decreto-legge 8 gennaio 1951.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Con il decreto-legge 8 gennaio 1951, si stabiliva l'obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico per vari materiali. Il provvedimento in esame limita quell'obbligo; con il decreto del Ministro

dell'industria, infatti, si manterrà l'obbligo della tenuta del registro solo per una o al massimo due merci.

TARTUFOLI. In ordine alle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 gennaio 1951, si sono avute due fasi. In un primo tempo si fissò una lista piuttosto ampia di materiali per i quali era necessaria la tenuta del registro; in un secondo, in relazione alla situazione contingente, si ridusse questa lista ai minimi termini. Per ovviare alla preoccupazione espressa dal collega Molinelli, noi oggi possiamo approvare il disegno di legge in esame facendo risultare a verbale che prendiamo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, che si tratterà cioè di limitare ulteriormente la lista e non di ampliarla.

GERVASI. Sarebbe poi opportuno escludere le botteghe artigiane dall'obbligo della tenuta del registro.

TARTUFOLI. Le botteghe artigiane sono già state escluse da questo obbligo.

PRESIDENTE. Per risolvere la questione sollevata dal collega Molinelli, potremmo introdurre un emendamento all'articolo unico, sostituire cioè alle parole: « è limitato ai materiali . . . », le altre: « è limitato, fra i materiali indicati nel suddetto decreto-legge, a quelli... ».

Non facendosi osservazioni, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, nel testo così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera » (157) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Norme integrative alla legge 28 giugno 1952,

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)1^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLI, *relatore*. Voi ricorderete che sono state approvate due leggi per distribuire all'industria turistica ed alberghiera fondi E.R.P. di un certo volume. Con la seconda legge si dispose di dare all'Italia meridionale somme che altrimenti avrebbero dovuto essere distribuite sul piano nazionale. Poichè c'è stata una certa remora dovuta all'approvazione della seconda legge, i termini fissati per beneficiare di queste provvidenze sono divenuti ristretti. Di qui il disegno di legge in esame che, all'articolo 1, modifica l'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677.

I termini per beneficiare delle provvidenze disposte da detta legge vengono così fissati: 1° se l'assegnazione delle provvidenze è avvenuta anteriormente al 1° luglio 1953, il termine per ultimare i lavori resta fissato al 31 dicembre 1953, salvo una proroga della durata massima di un anno da concedersi dal Commissariato per il turismo; 2° se l'assegnazione è avvenuta posteriormente al 1° luglio 1953, viene fissato il termine del 31 dicembre 1954, sempre con possibilità di proroga fino ad un anno.

Con il quarto comma dell'articolo 1 si dispone una ulteriore innovazione, stabilendosi la decadenza dai benefici concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate nei casi in cui le opere non siano iniziate o ultimate nei termini previsti, o vengano sospese per un periodo superiore a tre mesi.

Con l'articolo 2 si dispone che i fondi non ancora utilizzati ed assegnati per queste opere vengano iscritti in un apposito capitolo del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà alla concessione dei mutui.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, è sostituito dal seguente:

« Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452 e 9 aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente legge, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953. Detto termine può essere prorogato dal Commissario per il turismo, per la durata massima di un anno, qualora, per l'entità dei lavori o per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un più lungo periodo di tempo.

Il termine per l'ultimazione delle opere per le quali l'assegnazione delle provvidenze di cui al precedente comma venga disposta posteriormente al 1° luglio 1953, è stabilito al 31 dicembre 1954, con possibilità di proroga per la durata massima di un anno nei casi e nel modo previsti dallo stesso comma.

All'atto della concessione delle provvidenze di cui al primo comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere già ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine è fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora le opere non siano iniziate nei termini previsti dai precedenti commi o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi dal Commissariato per il turismo, ovvero le opere stesse non siano ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici concessi ed è disposto il recupero delle somme eventualmente erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente articolo 1.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il termine massimo previsto dal presente articolo ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla legge 28 giugno 1952, n. 677 è aggiunto il seguente articolo 6:

« Le somme disponibili ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate, con decreti del Ministro per il tesoro, per la concessione di mutui di cui al primo comma dello stesso articolo 1 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.